

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 12-06-2006 REGIONE SARDEGNA

Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 20 del 20 giugno 2006

ARTICOLO 6

Esercizio associato delle funzioni

1. Al fine di favorire fra i comuni l'esercizio associato delle funzioni conferite, gli ambiti territoriali adeguati sono individuati con il Piano di riordino di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i **piccoli comuni**), ovvero, per specifiche funzioni, secondo quanto stabilito dalle leggi di settore.
2. Per l'attuazione della presente legge può essere disposto un adeguamento del Piano di riordino anche prima del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005.
3. Qualora, entro il termine stabilito dal Piano o dalle leggi di settore, i comuni non provvedano a costituire forme di gestione associata di ambito adeguato, le funzioni per quei comuni sono esercitate in via transitoria dalla provincia. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, previa intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, sono stabilite modalità e risorse per lo svolgimento delle attività da parte della provincia.
4. Per lo svolgimento delle funzioni conferite con la presente legge, valgono le incentivazioni previste dalla legislazione vigente per le gestioni in forma associata.